



Aree Protette
Alpi Cozie

REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 343 del 31/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: di impegno di spesa senza impegno di spesa

OGGETTO: Affidamento diretto lavoro - art 50 D.Lgs. 36/2023- Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto termico principale della sede di Salbertrand

CIG: B8940DEDD1

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'Area Pianificazione e gestione del territorio dell'Ente (istruttore Stefano Brossa e responsabile del servizio Alba Meirone).

Rilevato che durante i recenti lavori di adeguamento della centrale termica della sede dell'Ente in Salbertrand sono state riscontrate le seguenti criticità su parti dell'impianto non oggetto dei lavori medesimi:

- estesa corrosione del collettore principale di distribuzione con relativa perdita del circuito idraulico;
- guasti alla centralina e al relativo sensore del rilevatore di fughe di gas.

Evidenziato che tali problematiche possono compromettere sia il funzionamento complessivo dell'impianto nonché pregiudicare la sicurezza dell'edificio in caso di perdite di gas.

Tenuto anche conto dei potenziali danneggiamenti a carico del nuovo generatore di calore e dei relativi componenti (oggetto del recente intervento di adeguamento) che una rottura del collettore ammalorato potrebbe arrecare, con la conseguente interruzione del riscaldamento per un lungo periodo nel corso dell'imminente stagione invernale.

Ritenuto pertanto necessario ed urgente effettuare l'intervento di riparazione/sostituzione delle componenti suddette, per ripristinare la corretta funzionalità di locali e servizi, garantendo le dovute condizioni di sicurezza, e affidando tali prestazioni ad un qualificato operatore economico per effettuare le relative manutenzioni in tempi rapidi.

Richiamato l'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2013, che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP.

Esaminate le relative convenzioni e constatato che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche necessarie all'Ente.

Visto il D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici".

Richiamati:

- l'art. 50, comma 1 lett. a), del D.Lgs 36/2023 che dispone che le stazioni appaltanti procedono mediante "affidamento diretto di lavori [...] di importo inferiore ad Euro 150.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali [...]";

- l'art. 25, comma 2 e l'art. 225, comma 2 del D.Lgs 36/2023 i quali dispongono che a decorrere dal 01.01.2024 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici [...]";

- il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10.01.2024, al fine di favorire le amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi, ha fornito alcune indicazioni di carattere transitorio rispetto all'applicazione delle sopra citate disposizioni del Codice dei contratti in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore ad Euro 5.000,00 ed, in particolare, ha previsto la possibilità di operare, fino al 30.09.2024, al di fuori delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle stesse;

- il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18.06.2025 che proroga i suddetti termini.

Ritenuto di poter procedere con l'affidamento in questione al medesimo operatore economico già affidatario dei recenti lavori di adeguamento funzionale della centrale termica in questione, tenuto anche conto che, ai sensi del comma 6, art. 49 del D.Lgs 36/2023, l'importo della prestazione è inferiore ad Euro 5.000,00.

Effettuata pertanto la richiesta di preventivo di spesa alla ditta ITALTERMICA 2000 s.r.l. - partita IVA 08015750014 - con sede in Via Cuorgnè, 38/E 10098 Rivoli (TO).

Vista l'offerta del suddetto operatore economico pari ad Euro 3.820,00, oltre l'IVA al 22% per € 840,40, sommano complessivi € 4.660,40 (prot. Ente n. 3854 del 07.10.2025), e ritenuto di poter affidare l'intervento in quanto soddisfa i requisiti posti da questa amministrazione.

Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito all'applicabilità della L.R. 8/84.

Preso atto che per l'affidamento in questione sono stati acquisiti:

- il relativo CIG n. B8940DEDD1;

- il certificato DURC attestante la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte dell'operatore economico ai sensi delle vigenti norme in materia (prot. Ente n. 3879 del 09.10.2025);

- la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Verificato però che il capitolo 425 art 10, sul quale sono state stanziate risorse dell'Ente per manutenzioni straordinarie ad edifici in disponibilità, non presenta adeguata disponibilità finanziaria per procedere con l'impegno sopra descritta;

Ritenuto di procedere al prelievo, in termini di competenza e di cassa, della somma di € 2.118,17 dal cap. 365 art. 10 "Fondo di riserva per spese obbligatorie", con contestuale iscrizione al capitolo 425 art. 10 "Spese per la costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell'Ente" del Bilancio 2025;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 118/11 "Fondi di Riserva" che recita:

- comma 1. Nel bilancio regionale sono iscritti: a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa;

- comma 2. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con atto dirigenziale;

Preso visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 del D.Lgs 165/2001

Visto l'art. 20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

DETERMINA

- di procedere al prelievo, in termini di competenza e di cassa, della somma di € 2.118,17 dal cap. 365 art. 10 "Fondo di riserva per spese obbligatorie", con contestuale iscrizione al capitolo 425 art. 10 "Spese per la costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell'Ente" del Bilancio 2025;

- di affidare alla ditta ITALTERMICA 2000 s.r.l. - partita IVA 08015750014 - con sede in Via Cuorgnè, 38/E 10098 Rivoli (TO), l'intervento manutentivo specificato in premessa dell'impianto termico principale della sede dell'Ente in Salbertrand (TO);

- di stabilire che l'intervento di cui trattasi viene affidato alla suddetta ditta per l'importo di Euro 3.820,00, oltre l'IVA al 22% per € 840,40, sommano complessivi € 4.660,40, così come risultante dal preventivo di spesa pervenuto in data 07.10.2025 e registrato al protocollo dell'Ente al n. 3854;

- di impegnare la somma complessiva di Euro 4.660,40 sul capitolo 425 art. 10 "Spese per la costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell'Ente" del Bilancio 2025;

- di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs 118/2011: U.2.02.01.09.019;

- di provvedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di idonea fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni effettuate nonché della regolarità contributiva della Ditta affidataria dell'intervento. Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimi, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie: www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE

(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Marello Luca)

Documento prodotto con sistema automatizzato del Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie. Responsabile Procedimento: Marello Luca (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line